

nave; essa non ha alcuna influenza sul passaggio dei rischi e della proprietà, che si effettua per mezzo della semplice stipulazione del contratto secondo la regola generale, stabilita dall'art. 1125 del Codice Civile, a meno che si tratti della vendita di un *genus* nel qual caso il passaggio dei rischi e della proprietà non si effettua che per mezzo della identificazione della merce. L'identificazione, nella maggior parte dei casi, si verifica per il fatto stesso del caricamento sul bastimento e per il rilascio della polizza di carico.

CLAUSOLA F. A. S. (porto indicato).

Questa clausola è quasi identica alla clausola F.O.B. V'è soltanto differenza nelle stipulazioni del paragrafo A, 2 e B, T del termine F.O.B.

Se la merce è stata venduta F. A. S. il venditore è soltanto tenuto a farla pervenire sotto il bordo della nave (sotto i suoi paranchi) sia sulla banchina, sia, se la nave non può accostare, su galleggianti.

Le spese di caricamento incombono quindi al compratore.

Osservazione. — Sebbene il venditore non debba occuparsi di caricare la merce, la dottrina e la giurisprudenza italiana decidono tuttavia che egli rimane responsabile di tutte le perdite e/o danni fino al momento in cui la merce è stata messa a bordo.

CLAUSOLA FRANCO VAGONE (punto di partenza indicato).

In Italia, il significato di questa clausola è il seguente:

A) Il venditore deve:

- 1) Procurare un vagone.
- 2) Caricare la merce sul vagone entro il termine stabilito.
- 3) Rispondere delle perdite e/o dei danni fino a che il caricamento sia ultimato.

B) Il compratore deve:

- 1) Rispondere delle perdite e/o dei danni che si verificano posteriormente.
- 2) Pagare tutte le spese di trasporto dal punto di partenza indicato.
- 3) In mancanza di altre convenzioni, effettuare il